SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2002.

Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», ed in particolare l'art. 3, commi 10 e 15, nei quali si prevede la definizione, da parte delle regioni, dei criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni e l'erogazione della stessa;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di spesa sanitaria sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'8 agosto 2001, che, al punto 6, stabilisce le risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria» ed in particolare l'art. 6 che prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002 che definisce i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale;

Considerato che il criterio dell'appropriatezza e quindi anche l'erogazione delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessità di cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;

Visti gli articoli 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e successive modificazioni, che prevedono il finanziamento, con quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di progetti regionali per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, e del successivo programma approvato dalla Conferenza Stato-regioni che individua la riduzione delle liste di attesa tra gli obiettivi prioritari in attuazione del Piano sanitario nazionale;

Valutata la necessità di adottare ulteriori misure per garantire l'erogazione tempestiva delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, ed in particolare di quelle ritenute urgenti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza individuati;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 con il quale Governo e regioni hanno convenuto sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, integrando i livelli essenziali di assistenza sanitaria, già definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, con apposite linee-guida di cui alla lettera *b)* del suddetto accordo;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, che ha definito, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 6 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, conformemente agli accordi sanciti dalla Conferenza Stato-regioni in data 8 agosto e 22 novembre 2001 e 14 febbraio 2002, i livelli essenziali di assistenza sanitaria, è aggiunto, come allegato 5, l'allegato al presente decreto recante «Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa».

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 383

ALLEGATO

LINEE GUIDA SUI CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE E SUI TEMPI MASSIMI DI ATTESA.

1. Le regioni e le province autonome indicano, entro il 31 maggio 2002, i criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, sulla base di valutazioni di appropriatezza e di urgenza, e le modalità per una corretta gestione delle liste di prenotazione al fine di garantire l'uniformità e la trasparenza delle stesse.

2. Sulla base delle indicazioni sull'appropriatezza ed urgenza delle prestazioni di cui al punto 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano specifiche iniziative per la responsabilizzazione dei medici prescrittori al fine di ottimizzare il rapporto tra domanda e offerta.

3. Le indicazioni regionali previste al punto 1 integrano quanto già disposto in attuazione dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonché dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. In particolare, le regioni e le province autonome, in base ai criteri di priorità dalle stesse definiti e sulla base di quanto individuato ai sensi del punto *a)* dell'accordo Governo-regioni del 14 febbraio 2002, fissano e aggiornano i tempi massimi di attesa per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche urgenti, in regime ambulatoriale e di ricovero, e ne danno idonea pubblicità.

4. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono responsabili dell'attuazione delle indicazioni regionali e provinciali formulate in applicazione dei punti 1 e 2.

5. L'inosservanza dei tempi massimi di attesa costituisce un elemento negativo da valutare ai fini dell'attribuzione della quota variabile del trattamento economico del direttore generale connesso ai risultati di gestione ottenuti e agli obiettivi di salute conseguiti. Il direttore generale valuta la responsabilità dell'inosservanza dei tempi di attesa e dei criteri di appropriatezza ed urgenza all'interno dell'azienda sanitaria anche al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato del direttore sanitario e dei dirigenti di struttura complessa o semplice interessati.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attivare sistemi di monitoraggio dei tempi e dei procedimenti trasmettendo i relativi dati al Ministero della salute e, per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al tavolo di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria previsto al punto 15 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni l'8 agosto 2001, ai fini dell'elaborazione di periodici rapporti.

7. Con lo stesso atto di cui al punto 1, le regioni e le province autonome disciplinano nelle situazioni caratterizzate da particolare urgenza:

a) l'eventuale attribuzione alle équipe sanitarie, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, di forme di incentivazione specificamente finalizzate al rispetto dei tempi di attesa di cui all'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002;

b) l'eventuale espletamento di prestazioni libero professionali nei confronti dell'azienda stessa da parte di proprio personale dipendente (dirigenti sanitari, infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia medica) finalizzate al rispetto delle liste di attesa. Le prestazioni libero professionali devono essere espletate fuori dall'orario di servizio ed in misura aggiuntiva non superiore a quelle rese in regime istituzionale;

c) l'eventuale stipula di contratti a termine con liberi professionisti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, ovvero il ricorso a contratti di «service» con ambulatori o studi professionali associati purché accreditati, anche se provvisoriamente.

02A06642

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 maggio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 maggio 2002 che hanno disposto per il 15 maggio 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2002;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2002 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,176 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,470 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 32.969.049,44 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 agosto 2002; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2003, ammonta a € 211.829.717,87 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 maggio 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,928 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 95,727 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A06718

DECRETO 17 maggio 2002.

Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 10 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili;

Visto l'art. 65, comma 1, del predetto testo unico concernente disposizioni in materia di oneri di utilità sociale;

Visto l'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che detta disposizioni in materia di asili nido prevedento, tra l'altro, la costruzione e la gestione degli asili nido, nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro e, in particolare, il comma 6, il quale prevede che le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro che la loro misura è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Tenuto conto che l'onere derivante dalla deduzione non può superare 6,20 e 25 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2002, 2003 e 2004, a norma del citato comma 6 dell'art. 70 della legge n. 488 del 2001;

Decreta:

Art. 1.

Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro, sostenute dai genitori, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi.

2. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro, sostenute dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi.

3. La deduzione dei cui ai commi 1 e 2 spetta esclusivamente con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dal comune.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A06644

DECRETO 23 maggio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 20 maggio 2002 è di 43.396 milioni di euro;

Decreta:

Per il 31 maggio 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 novembre 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 maggio 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, è disposto, altresì, il 29 maggio 2002, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A06716

DECRETO 23 maggio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a quarantacinque giorni (seconda tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 20 maggio 2002 è pari a 43.396 milioni di euro;

Decreta:

Per il 31 maggio 2002 è disposta l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore, di cui al proprio decreto ministeriale del 5 aprile 2002, n. 009101, con godimento 15 aprile 2002, durata residua 45 giorni e scadenza il 15 luglio 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 maggio 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A06717

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mathews Guzman Ivonne Leticia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mathews Guzman Ivonne Leticia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada ed enfermeria conseguito nell'anno 1994 presso «Universidad Union Incaida» di Nana - Lima (Perù) dalla sig.ra Mathews Guzman Ivonne Leticia, nata a Loreto (Perù) il giorno 19 febbraio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mathews Guzman Ivonne Leticia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05782

DECRETO 8 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ilies Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ilies Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Ilies Daniela, nata a Potesti (Romania) il giorno 10 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ilies Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05783

DECRETO 9 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ungureanu Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ungureanu Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Ungureanu Mihaela, nata a Brasov (Romania) il giorno 6 novembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ungureanu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05776

DECRETO 9 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Barculeanu Adriana Irina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Barculeanu Adriana Irina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Craiova (Romania) dalla sig.ra Barculeanu Adriana Irina, nata a Craiova (Romania) il giorno 8 luglio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Barculeanu Adriana Irina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05777

DECRETO 9 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vilceanu Violeta Delia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vilceanu Violeta Delia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Craiova (Romania) dalla sig.ra Vilceanu Violeta Delia, nata a Bals (Romania) il giorno 26 settembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vilceanu Violeta Delia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05778

DECRETO 9 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Monafu Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Monafu Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Constanta (Romania) dalla sig.ra Monafu Nicoleta, nata a Horezu Valcea (Romania) il giorno 8 febbraio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Monafu Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05779

DECRETO 9 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bacosca Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bacosca Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Bacosca Mihaela, nata a Sabaoani (Romania) il giorno 4 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bacosca Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05780

DECRETO 9 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ungureanu Vasilica Alina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ungureanu Vasilica Alina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Ungureanu Vasilica Alina, nata a Vadu Moldovei (Romania) il giorno 14 luglio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ungureanu Vasilica Alina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05781

DECRETO 13 maggio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Talavir».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 31 gennaio 2002 della ditta Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TALAVIR: 500 mg compresse rivestite con film, 42 compresse - A.I.C. n. 029498 019.

Ditta: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A06634

DECRETO 13 maggio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mielogen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 13 marzo 2002 pervenuta dall'Ufficio X di questa direzione generale con la quale è stata segnalata l'errata codifica attribuita alla specialità medicinale «Mielogen» nelle confezioni da 3 flac. 150 mcg + 3 f. solv., 3 flac. 300 mcg + 3 f. solv., 1 flac. 400 mcg + 1 f. solv.;

Preso atto, pertanto, che a seguito della suindicata errata codifica la specialità medicinale «Mielogen», nelle confezioni da 3 flac. 150 mcg + 3 f. solv., 3 flac. 300 mcg 3 f. solv., 1 flac. 400 mcg 1 f. solv. risultava avere registrazione nazionale e non mutuo riconoscimento;

Considerato che le specialità medicinali di mutuo riconoscimento non sono oggetto di sospensione per mancata commercializzazione;

Ritenuto, pertanto, che la specialità «Mielogen», nelle confezioni già indicate, è stata sospesa per erronea attribuzione del codice N anziché M;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

MIELOGEN:

3 flac. 150 mcg + 3 f. solv. - A.I.C. n. 027960 032;

3 flac. 300 mcg + 3 f. solv. - A.I.C. n. 027960 057;

1 flac. 400 mcg + 1 f. solv. - A.I.C. n. 027960 069.

Ditta: Schering Plough S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A06635

DECRETO 13 maggio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Wartec».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 14 febbraio 2002 pervenuta dall'ufficio X di questa direzione generale con la quale è stata segnalata l'errata codifica attribuita alla specialità medicinale «Wartec» nelle confezioni da «0,15% crema» tubo 5 g, «0,15% crema» tubo 10 g;

Preso atto, pertanto, che a seguito della suindicata errata codifica la specialità medicinale «Wartec» nelle confezioni da «0,15% crema» tubo 5 g, «0,15% crema» tubo 10 g risultava avere registrazione nazionale e non mutuo riconoscimento;

Considerato che le specialità medicinali di mutuo riconoscimento non sono oggetto di sospensione per mancata commercializzazione;

Ritenuto, pertanto, che la specialità «Wartec», nelle confezioni già indicate, è stata sospesa per erronea attribuzione del codice N anziché M;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno2001:

WARTEC:

«0,15% crema» tubo 5 g - A.I.C. n. 027447 022;

«0,15% crema» tubo 10 g - A.I.C. n. 027447 034.

Ditta: Stiefel laboratories S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A06636

DECRETO 13 maggio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fertomcidina U».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Theriaca S.r.l., ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Theriaca S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata, il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

FERTOMCIDINA U: soluzione flacone 1000 ml - A.I.C. n. 033205 030.

Ditta: Theriaca S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A06637

DECRETO 15 maggio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diarstene».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 22 gennaio 2002 della ditta Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commer-

cio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

DIARSTENE: 2 mg compresse, 12 compresse - A.I.C. n. 026112 033.

Ditta: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A06638

DECRETO 15 maggio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clamiren».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 4 febbraio 2002 della ditta Farmades S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis* del decreo legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CLAMIREN: lavanda vaginale 5 flac. 150 ml - A.I.C. n. 028670 014.

Ditta: Farmades S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A06639

DECRETO 15 maggio 2002.

Modifica del prezzo della specialità medicinale «Teslascan».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto UAC/C n. 28 del 28 maggio 1998 con il quale la specialità medicinale «Teslascan» è stata classificata come segue:

0,001 MMOL/ML 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 034007017/E (in base 10), 10FTZ9 (in base 32).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 238.000 (ex factory, I.V.A. esclusa);

0,001 MMOL/ML 10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 034007029/E (in base 10), 10FTZP (in base 32).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 2.261.000 (ex factory, I.V.A. esclusa);

Vista la decisione della Commissione europea del 26 marzo 2001 concernente l'estensione delle indicazioni terapeutiche;

Visto l'art. 1 comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Vista la domanda con la quale la ditta titolare ha chiesto la rinegoziazione del prezzo alla luce dell'estensione delle indicazioni terapeutiche;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il parere espresso in data 19-20 marzo 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale TESLASCAN nelle confezioni indicate è modificato come segue:

0,001 MMOL/ML 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 034007017/E (in base 10), 10FTZ9 (in base 32);

classe: «H».

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 187,16 pari a L. 362.392 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 116,00 pari a L. 224.607 (ex factory, I.V.A. esclusa).

0,001 MMOL/ML 10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 034007029/E (in base 10), 10FTZP (in base 32);

classe: «H».

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 1.473,65 pari a L. 2.853.384 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 1.109,00 pari a L. 2.147.323 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Titolare A.I.C.: Nycomed Imaging AS.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 maggio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A06640

DECRETO 15 maggio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rapamune Sirolimus». (Decreto UAC/C n. 191/2002).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rapamune Sirolimus», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/171/007 1 mg, 30 compresse rivestite in blister uso orale;

EU/1/01/171/008 1 mg, 100 compresse rivestite in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Limited.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto UAC/C n. 144 del 23 maggio 2001 con il quale la specialità medicinale «Rapamune» è stata classificata in «A»;

Vista la decisione della Commissione europea del 12 aprile 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio di due nuove confezioni del medicinale per uso umano «Repamune Sirolimus»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commisione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 9-10 aprile 2002 della Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Rapamune Sirolimus» debba venir attributo un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale RAPAMUNE SIROLIMUS nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

1 mg, 30 compresse rivestite in blister uso orale - A.I.C. n. 035120068/E (in base 10), 11HSY4 (in base 32);

1 mg, 100 compresse rivestite in blister uso orale - A.I.C. n. 035120070/E (in base 10), 11HSY6 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Rapamune Sirolimus» è classificata come segue:

1 mg, 30 compresse rivestite in blister uso orale - A.I.C. n. 035120068/E (in base 10), 11HSY4 (in base 32);

classe: «A».

Con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche.

Il prezzo massimo di concessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 116,99 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 188,46 (I.V.A. inclusa);

1 mg, 100 compresse rivestite in blister uso orale - A.I.C. n. 035120070/E (in base 10), 11HSY6 (in base 32).

Con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 389,96 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 544,92 (I.V.A. inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 maggio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A06641

DECRETO 15 maggio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Sustiva Efavirenz». (Decreto UAC/C n. 192/2002).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Sustiva Efavirenz», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/110/005 30 mg/ml soluzione orale 1 flacone 180 ml.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG UK.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto UAC/C n. 82 del 18 ottobre 1999 con il quale la specialità medicinale «Sustiva» è stata classificata in «H»;

Vista la decisione della Commissione europea del 18 ottobre 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova confezione del medicinale per uso umano «Sustiva Efavirenz»;

Vista la decisione della Commissione europea del 2 aprile 2002 con la quale si trasferisce la titolarità della specialità medicinale «Sustiva» della Du Pont alla Bristol Myers Squibb Pharma EEIG UK;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 9-10 aprile 2002 della Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Sustiva Efavirenz» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale SUSTIVA EFAVIRENZ nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: 30 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 180 ml - A.I.C. n. 034380055/E (in base 10), 10T68R (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Sustiva Efavirenz» è classificata come segue:

30 mg soluzione orale 1 flacone da 180 ml - A.I.C. n. 034380055/E (in base 10), 10T68R (in base 32);

classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 90,18 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nella premesse è di 148,84 euro (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MARTINI

02A06661

DECRETO 17 maggio 2002.

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
ALIMENTI E NUTRIZIONE - UFFICIO XI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, recante attuazione della direttive 81/851/CEE, 87/20/CEE, 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, recante attuazione della direttiva 1999/104/CE della Commissione che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materie di prove effettuate medicinali veterinari;

Vista la circolare n. 3 del 26 marzo 2001;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Considerato che la ditta non ha presentato la documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000;

Ritenuto necessario procedere ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 giugno 2000 alla revoca delle autorizzazioni alle immissioni in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È revocata per le motivazioni citate nelle premesse l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e nelle confezioni di seguito riportate:

Pfizer:

«Advovet» polvere solubile 75 mg - A.I.C. n. 102194053;

«Advovet» polvere solubile 4 buste da 75 mg - A.I.C. n. 102194077;

«Advovet» polvere solubile 150 mg - A.I.C. n. 102194040;

«Advovet» polvere solubile 4 buste da 150 mg - A.I.C. n. 102194065;

«Advovet» polvere solubile 8 buste da 150 mg - A.I.C. n. 102194089;

«Clamoxil» cpr endouterine 101/432 - A.I.C. n. 101432019;

Schering Plough S.p.a.:

«Oxytetrin» 100 soluzione iniettabile flacone da 100 ml - A.I.C. n. 10059017;

«Oxytetrin» 100 soluzione iniettabile flacone da 200 ml - A.I.C. n. 10059029;

«Oxytetrin» spray - A.I.C. n. 10050056;

Nuova ICC International CH:

«Flogosein» soluzione iniettabile 10 flaconi liofilizzato + 10 flaconi solvente - A.I.C. n. 102212020;

«Flogosein» soluzione iniettabile 5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi solvente - A.I.C. n. 102212018.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Il direttore generale: MARABELLI

02A06692

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni CAF, unità di S. Giorgio a Cremano. (Decreto n. 30914).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertiro, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Confezioni CAF, inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 12 marzo 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 febbraio 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 6 marzo 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali,

come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato, a 24,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 37 unità, su un organico complessivo di 38 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 6 marzo 2002 al 5 marzo 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni CAF, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), unità di S. Giorgio a Cremano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 37 unità su un organico complessivo di 38 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni CAF, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05691

DECRETO 17 aprile 2002.

Ricostituzione della commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e in particolare l'art. 46 che disciplina la composizione delle commissioni speciali del comitato provinciale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle predette commissioni speciali;

Visto il proprio decreto n. 3/Dir. del 4 aprile 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Forlì-Cesena per il quadriennio 2002-2005;

Considerata la necessità di dover procedere alla nomina dei quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno alla speciale commissione di cui al citato art. 46 della legge n. 88 del 1989 e che a tal fine sono tate interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Federazione provinciale coltivatori diretti;

Confederazione italiana agricoltori;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture operative;

partecipazione alla formazione e alla stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative sulla base dei criteri sopra elencati, considerata la consistenza di ciascuno di essi e la loro concorrenza, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Federazione provinciale coltivatori diretti di Forlì-Cesena;

Confederazione italiana agricoltori - provincia di Forlì-Cesena;

Viste le designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali;

Accertata la compatibilità dei nominativi designati con la nomina a componente delle commissioni speciali

del comitato provinciale I.N.P.S. ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 dell'11 dicembre 1970;

Decreta:

Sono nominati rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena, prevista dall'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 i seguenti signori:

Morelli Armano, nato a S. Sofia il 3 dicembre 1933;

Neri Sergio, nato a Roncofreddo il 20 ottobre 1927;

Sorci Leo, nato a Cesena il 26 luglio 1929;

Morelli Sergio, nato a Forlimpopoli il 6 giugno 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 17 aprile 2002

Il direttore provinciale: DALMONTE

02A05890

DECRETO 17 aprile 2002.

Ricostituzione della commissione speciale degli artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO FORLÌ-CESENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e in particolare l'art. 46 che disciplina la composizione delle commissioni speciali del comitato provinciale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989 con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle predette commissioni speciali;

Visto il proprio decreto n. 3/Dir. del 4 aprile 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Forlì-Cesena per il quadriennio 2002-2005;

Considerata la necessità di dover procedere alla nomina dei quattro rappresentanti della categoria degli artigiani in seno alla speciale commissione di cui al citato art. 46 della legge n. 88 del 1989 e che a tal fine sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

CNA Associazione provinciale di Forlì-Cesena;

Confartigianato di Forlì;

Confartigianato di Cesena e circondario;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e difffisione delle strutture operative;

partecipazione alla formazione e alla stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative sulla base dei criteri sopra elencati, considerata la consistenza di ciascuno di essi e la loro concorrenza, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

CNA Associazione provinciale di Forlì-Cesena;

Confartigianato di Forlì-Cesena;

Viste le designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali;

Accertata la compatibilità dei nominativi designati con la nomina a componente delle commissioni speciali del comitato provinciale I.N.P.S. ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 dell'11 dicembre 1970;

Decreta:

Sono nominati rappresentanti della categoria degli artigiani nella commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena, prevista dall'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 i seguenti signori:

Amaducci Aldina, nata a Forlì il 17 giugno 1947;

Maldini Edo, nato a Cesena il 20 agosto 1946;

Magrini Nadia, nata a Predappio il 19 aprile 1951;

Miti Luisella, nata a Verona l'11 agosto 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 17 aprile 2002

Il direttore provinciale: DALMONTE

02A05891

DECRETO 17 aprile 2002.

Ricostituzione della commissione speciale degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e in particolare l'art. 46 che disciplina la composizione delle commissioni speciali del comitato provinciale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989 con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle predette commissioni speciali;

Visto il proprio decreto n. 3/Dir. del 4 aprile 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Forlì-Cesena per il quadriennio 2002-2005;

Considerata la necessità di dover procedere alla nomina dei quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali in seno alla speciale commissione di cui al citato art. 46 della legge n. 88 del 1989 e che a tal fine sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Confcommercio di Forlì-Cesena;

Confesercenti provinciale forlivese;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture operative;

partecipazione alla formazione e alla stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative sulla base dei criteri sopra elencati, considerata la consistenza di ciascuno di essi e la loro concorrenza, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confcommercio di Forlì-Cesena;

Confesercenti provinciale forlivese;

Viste le designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali;

Accertata la compatibilità dei nominativi designati con la nomina a componente delle commissioni speciali del comitato provinciale I.N.P.S. ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 dell'11 dicembre 1970;

Decreta:

Sono nominati rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena, prevista dall'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 i seguenti signori:

Amadori Daniela, nata a Forlì il 14 gennaio 1957;

Brocchi Alessandra, nata a Forlì il 24 agosto 1974;

Cappelli Angela, nata a Forlì il 5 giugno 1963;

Cattaneo Pier Paolo, nato a Rho (Milano) il 14 marzo 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 17 aprile 2002

Il direttore provinciale: DALMONTE

02A05892

DECRETO 19 aprile 2002.

Nomina di componenti effettivi e supplenti in rappresentanza dell'Unione industriali, in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 251/1945 del 3 marzo 1995 di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la lettera del dott. Giancarlo Acquaviva con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente effettivo della sopra menzionata commissione provinciale;

Vista la nota dell'11 aprile 2002 dell'unione industriali della provincia di Savona, con cui viene designato, in sostituzione del dott. Giancarlo Acquaviva, membro effettivo, dimissionario, il dott. Claudio Banci, quale membro effettivo della suddetta commissione e il dott. Claudio Aicardi, membro supplente, in sostituzione del dott. Claudio Banci;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

I dottori Claudio Banci e Claudio Aicardi sono nominati rispettivamente membri effettivi e supplenti in rappresentanza dell'Unione industriali, in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 19 aprile 2002

p. *Il direttore provinciale:* SAVOIA

02A05889

DECRETO 22 aprile 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Orchestra i Folkmen a r.l.», in Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PIACENZA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra possono essere cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al versamento del contributo biennale obbligatorio di revisione;

Vista la comunicazione di mancato pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1999/2000 della società cooperativa «Orchestra i Folkmen a r.l.», B.U.S.C. n. 716/183125, con sede in Piacenza, via Felice Frasi n. 31, effettuata dall'Associazione «AGCI» di Roma in data 18 luglio 2001 e pervenuta alla direzione provinciale del lavoro di Piacenza in data 25 luglio 2001;

Atteso che la succitata cooperativa ha omesso il pagamento del suddetto contributo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Orchestra i Folkmen a r.l.», B.U.S.C. n. 716/183125, con sede in Piacenza via Felice Frasi n. 31, costituita il 30 marzo 1981 a rogito notaio dott. Vittorio Boscarelli; repertorio n. 4413; registro imprese n. 6256, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, in quanto ha omesso il pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - Roma.

Piacenza, 22 aprile 2002

Il direttore provinciale: MARCO

02A05981

DECRETO 23 aprile 2002.

Costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pistoia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PISTOIA

Visto:

la legge 9 marzo 1989, n. 88: ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato con la citata legge n. 88/1989, in particolare gli articoli 1, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 41;

il primo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone la costituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

l'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dalla legge n. 88/1989, il quale prevede che il comitato deve essere composto come segue:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore della direzione provinciale del lavoro;

5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto;

il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996;

l'art. 46, comma 3 della legge n. 88/1989, il quale dispone che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1 dello stesso art. 46 sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciale in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito, e da quattro rappresentanti delle categorie nominate con decreto del direttore della DPL;

il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che il comitato I.N.P.S. è rinnovato ogni quattro anni;

la legge 15 luglio 1994, n. 444;

il proprio decreto del 7 aprile 2002, n. 155, di ricostituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Pistoia e delle speciali commissioni;

Considerato:

Che occorre rinnovare il comitato provinciale I.N.P.S. e le speciali commissioni;

Che per quanto a conoscenza dell'ufficio non sono stati rilevati mutamenti sostanziali nei settori economici della provincia e nella rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate all'attività dell'Istituto, rispetto alla situazione esistente alla data della precedente ricostituzione del comitato e delle speciali commissioni in scadenza;

Che durante il periodo di vigenza del predetto organo collegiale non sono state rappresentate motivate esigenze di modifica nella composizione, né da parte delle organizzazioni né da parte dell'I.N.P.S.;

Che è opportuno pertanto mantenere la stessa rappresentatività negli organismi da ricostituire;

Che pertanto, le designazioni dei membri previsti ai punti 1), 2), 3) del sopra citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e dei rappresentanti di cui all'art. 46, comma 3 della legge n. 88/1989, sono state richieste come specificato qui di seguito:

I - Per la costituzione del comitato provinciale:

A) rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1. agricoltura n. 1; industria n. 5; commercio n. 2; trasporti e servizi n. 1; credito n. 1; congiuntamente a: Confederazione generale italiana del lavoro C.G.I.L.; Confederazione italiana sindacati lavoratori C.I.S.L.; Unione italiana del lavoro U.I.L;

2. dirigenti di azienda n. 1, alla CIDA delegazione provinciale di Pistoia;

B) rappresentanti dei datori di lavoro:

1) agricoltura n. 1, all'Unione provinciale agricoltori;

2) industria n. 1, all'Associazione industriali di Pistoia;

3) commercio n. 1, congiuntamente alla Confcommercio e alla Confesercenti;

C) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) coltivatori diretti, mezzadri e coloni n. 1, alla Federazione provinciale Coldiretti;

2) artigiani n. 1, congiuntamente all'artigianato pistoiese - Associazione provinciale C.N.A. e all'Associazione degli artigiani della provincia di Pistoia Confartigianato;

3) esercenti attività commerciali n. 1, congiuntamente alla Confcommercio e alla Confesercenti;

II - Per la costituzione delle speciali commissioni istituite dall'art. 46, comma 3 della legge n. 88/1989:

A) commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni n. 4, di cui n. 2 alla Confederazione nazionale coltivatori diretti, Federazione provinciale e n. 2 alla Confederazione italiana agricoltori;

B) commissione artigiani n. 4, congiuntamente all'Artigianato pistoiese associazione provinciale C.N.A. e all'Associazione degli artigiani della provincia di Pistoia Confartigianato;

C) commissione esercenti attività commerciali n. 4, congiuntamente alla Confcommercio e alla Confesercenti;

Che tutte le organizzazioni interessate sono state invitate con raccomandata a.r. a far pervenire le proprie designazioni entro trenta giorni dal ricevimento (ai fini di cui all'art. 38 del decreto del Presdidente della Repubblica n. 639/1970);

Che non sono state rappresentate motivate richieste di modifica;

Che l'art. 38, secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 recita «Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, l'autorità statale competente si sostituisce all'organizzazione inadempiente»;

Che si ritiene opportuno riconfermare i componenti che già operano nel comitato e nelle speciali commissioni in scadenza per quelle organizzazioni che non hanno ritenuto di dover procedere a nuove designazioni modificative;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Pistoia è composto come segue:

A) rappresentanti dei lavoratori dipendenti e organizzazioni sindacali designate:

agricoltura:

1) Soldi Giovanni - C.G.I.L.;

industria:

2) Susini Rolando - C.G.I.L.;

3) Berti Roberto - C.G.I.L.;

4) Mati Roberto - C.G.I.L.;

5) Agnoli Mario - U.I.L.;

6) Franceschi Stefano - C.I.S.L.;

commercio:

7) Meacci Paolo - U.I.L.;

8) Lombardi Giovanni - C.I.S.L.;

trasporti e servizi:

9) Pinzauti Luciano - C.I.S.L.;

credito:

10) Feraci Fabrizio - C.I.S.L.;

dirigenti d'azienda:

11) Pacini Giampaolo - C.I.D.A.;

B) rappresentanti dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali designate:

agricoltura:

1) Cerutti Aldo - Unione provinciale agricoltori;

industria:

2) Magni Mario - Associazione industriali;

commercio:

3) Grandi Giovanni - Confcommercio;

C) rappresentanti dei lavoratori autonomi e organizzazioni sindacali designate:

coltivatori diretti mezzadri e coloni:

1) Pagliai Alessandro - Federazione provinciale coltivatori diretti;

artigiani:

2) Tessitore Roberto congiuntamente da Confartigianato e CNA;

esercenti attività commerciali:

3) Ferrari Giovanni - Confcommercio;

D) il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro, il quale in caso di assenza o impedimento sarà rappresentato dal sostituto vicario;

E) il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato, il quale in caso di assenza o impedimento sarà rappresentato dal sostituto vicario;

F) il dirigente *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S., o vice direttore in caso di assenza o impedimento.

Art. 2.

Sono nominati membri delle speciali commissioni del comitato provinciale, previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 sopra citata, i seguenti signori:

A) per la speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) Mancini Dario - Federazione provinciale coltivatori diretti;

2) Palandri Pierluigi - Federazione provinciale coltivatori diretti;

3) Masi Marco - Confederazione italiana agricoltori;

4) Sansoni Massimo - Confederazione italiana agricoltori;

B) per la speciale commissione degli artigiani:

1) Corsini Mario - C.N.A.;

2) Magrini Maria G. - C.N.A.;

3) Maddanu Paola - Confartigianato;

4) Serafino Angelo - Confartigianato;

C) per la speciale commissione degli esercenti attività commerciali:

1) Pagano Filippo - Confcommercio;

2) Nannini Massimo - Confcommercio;

3) Bardelli Giacomo - Confcommercio;

4) Petrone Salvatore - Confesercenti nominato ai sensi dell'art. 38, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla sede provinciale I.N.P.S. di Pistoia, che ne dovrà curare la successiva esecuzione.

Pistoia, 23 aprile 2002

Il direttore: CARUSO

02A05963

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Peter Georg Ferrari Demski, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORGANI SCOLASTICI

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge 19 novembre 1990, n. 341;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dal cittadino comunitario sotto indicato, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1,

comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa:

alla disciplina sulla quale verte la formazione professionale attestata dai titoli;

alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli;

alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessato comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Primarstufe» (primo esame di Stato per l'insegnamento) conseguito il 24 novembre 1988 presso la Universität di Dortmund;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt fur die Primarstufe» (secondo esame di abilitazione all'insegnamento presso le scuole di primo grado) conseguito il 12 maggio 1993 presso lo «Studienseminar» in Gelsenkirchen,

posseduti dal cittadino comunitario:

cognome: Ferrari Demski;

nome: Peter Georg;

data di nascita: 7 giugno 1963;

luogo e Stato di nascita: Gelsenkirchen (D);

cittadinanza/e (U.E.): tedesca,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 45/A «Lingua straniera» - Tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A05961

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 25 marzo 2002.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, alla società C.A.F. Confartigianato Friuli-Venezia Giulia S.r.l., in Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale, in base al quale possono essere costituiti centri di assistenza fiscale da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa nei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con particolare riferimento al capo II;

Visto l'art. 32, lettera *c)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999, n. 166, con il quale si individuano gli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui al capo II del sopracitato regolamento del 31 maggio 1999, n. 164;

Vista l'istanza presentata in data 11 dicembre 2001, con la quale il C.A.F. Confartigianato Friuli-Venezia Giulia S.r.l., con sede in Trieste via Cicerone n. 9, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01001820321 legalmente rappresentata dal sig. Bronzi Fulvio, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, quale organizzazione territoriale della Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Visto l'atto costitutivo stipulato a Trieste in data 24 novembre 2000 a rogito notaio dott. Camillo Giordano (n. 89819 di repertorio e n. 8921 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, registrato il 30 novembre 2000 al n. 1286 serie IV;

Vista la polizza di assicurazione n. 98566860 stipulata con il Lloyd Adriatico S.p.a. stipulata in data 23 febbraio 2001 e rinnovata in data 5 marzo 2002;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F., di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, allegata alla menzionata istanza, dalla quale risultano incaricati quali responsabili dell'assistenza fiscale il sig. Spazzali Diego, iscritto al collegio dei ragionieri e periti commerciali di Trieste al n. 75, il dott. Romanello Giorgio iscritto all'ordine dei dottori commercialisti di Udine al n. 261, il dott. Stellin Roberto iscritto al collegio dei ragionieri di Pordenone al n. 63, il dott. Salvador Cesare iscritto all'ordine dei dottori commercialisti di Udine al n. 176 e il dott. Marcante Pierarrigo iscritto all'ordine dei dottori commercialisti di Udine al n. 178;

Considerato che sussistono, quindi i requisiti e le condizioni previste dalla normativa sapracitata, per la costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Decreta:

La società C.A.F. Confartigianato Friuli-Venezia Giulia S.r.l., con sede in Trieste in via Cicerone n. 9, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Trieste, 25 marzo 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A05895

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 13 maggio 2002.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Sassari.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000, e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 6779 del 18 aprile 2002 della direzione regionale per la Sardegna relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Sassari;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Sassari

A far data dal 28 maggio 2002, viene istituito ed attivato l'ufficio delle dogane di Sassari, dipendente dalla direzione regionale per la Sardegna.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Porto Torres, presso la società Enichem;

Alghero, presso l'aeroporto di Fertilia;

La Maddalena - S. Teresa di Gallura;

Olbia.

Alla data di cui al comma 1, sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Porto Torres;

la dogana di Alghero Fertilia (aeroporto);

la dogana di La Maddalena;

la dogana di Olbia;

la sezione doganale di Alghero Porto;

la sezione doganale di S. Teresa di Gallura;

la sezione doganale di Palau;

la sezione doganale di Olbia Costasmeralda (aeroporto);

l'ufficio ripartizione di Sassari;

l'ufficio finanziario presso la società Enichem di Porto Torres.

L'ufficio delle dogane di Sassari ha competenza territoriale sulla relativa provincia e comprende le sezioni operative di cui al comma 2.

L'ufficio delle dogane di Sassari assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Porto Torres e quelle dell'ufficio tecnico di finanza di Cagliari - Ripartizione di Sassari. Le sezioni operative territoriali, di cui al comma 2, assumono le competenze delle soppresse dogane e sezioni doganali e del soppresso ufficio ripartizione ed ufficio finanziario di cui al comma 3.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Sassari vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Porto Torres e quelle del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Cagliari, relativamente al soppresso ufficio tecnico di finanza - Ripartizione di Sassari.

L'ufficio tecnico di finanza di Cagliari mantiene la competenza territoriale esclusivamente sulle province di Cagliari, Nuoro ed Oristano.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Sassari è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Sassari assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo per la provincia di Sassari ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 13 maggio 2002

Il direttore dell'Agenzia: GUAIANA

02A06459

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 maggio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9188
Yen giapponese	114,94
Corona danese	7,4368
Lira Sterlina	0,63270
Corona svedese	9,1128
Franco svizzero	1,4580
Corona islandese	89,17
Corona norvegese	7,4435
Lev bulgaro	1,9528
Lira cipriota	0,57840
Corona ceca	30,593
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,91
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5720
Lira maltese	0,4072
Zloty polacco	3,7597
Leu romeno	30842
Tallero sloveno	225,2851
Corona slovacca	43,616
Lira turca	1299000
Dollaro australiano	1,6578
Dollaro canadese	1,4157
Dollaro di Hong Kong	7,1664
Dollaro neozelandese	1,9630
Dollaro di Singapore	1,6546
Won sudcoreano	1133,06
Rand sudafricano	9,1558

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A06784

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 74/01/PRV adottata in data 9 giugno 2001 dall'IPASVI

Con ministeriale del 15 aprile 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 74/01/PRV, adottata dalla giunta esecutiva dell'IPASVI, in data 9 giugno 2001, concernente la modifica dei tempi di pagamento dei contributi minimi nonché l'introduzione del MAV come nuovo sistema di riscossione.

02A05898

Approvazione della delibera n. 022/02, adottata in data 9 febbraio 2002 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi.

Con ministeriale del 15 aprile 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 22/02, adottata dal consiglio di amministrazione j;dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi, in data 9 febbraio 2002, concernente la proroga dei termini del condono per irregolarità dichiarative e contributive degli iscritti.

02A05897

Approvazione della delibera n. 1/2001 del 19 settembre 2001, adottata dall'ENPAIA - Gestione separata agrotecnici.

Con ministeriale del 15 aprile 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 1/2001, assunta dal comitato amministratore della gestione separata per gli agrotecnici, in data 19 settembre 2001, concernente disposizioni in materia di condono.

02A05896

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione autonoma Valle d'Aosta intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», riconosciuta con decreto ministeriale 5 novembre 1992, *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 17 novembre 1992 e successive modifiche;

Ha espresso nella riunione del 27 marzo 2002, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALLE D'AOSTA» O «VALLÉE D'AOSTE»

Art. 1.

Denominazioni

La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», eventualmente accompagnata da una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Gamay; Pinot nero o Pinot noir; Pinot grigio o Pinot gris; Pinot bianco o Pinot blanc; Chardonnay Mayolet; Petitearvine; Merlot; Fumin; Syrah; Cornalin; Nebbiolo; Petit rouge; Prëmetta o da una delle seguenti menzioni geografiche: «Valle d'Aosta» Donnas o «Vallée d'Aoste» Donnas; «Valle d'Aosta» Arnad-Montjovet o «Vallée d'Aoste» Arnad-Montjovet; «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste» Chambave; «Valle d'Aosta» Chambave Moscato o «Vallée d'Aoste» Chambave Muscat; «Valle d'Aosta» Nus o «Vallée d'Aoste» Nus; «Valle d'Aosta» Nus Malvoisie o «Vallée d'Aoste» Nus Malvoisie; «Valle d'Aosta» Torrette o «Vallée d'Aoste» Torrette; «Valle d'Aosta» Enfer d'Arvier o «Vallée d'Aoste» Enfer d'Arvier; «Valle d'Aosta» Blanc de Morgex et de La Salle o «Vallée d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle; «Valle d'Aosta» bianco o «Vallée d'Aoste» blanc; «Valle d'Aosta» rosso o «Vallée d'Aoste» rouge; «Valle d'Aosta» rosato o «Vallée d'Aoste» rosé; «Valle d'Aosta» novello o «Vallée d'Aoste» nouveau; «Valle d'Aosta Chambave» Moscato Passito o «Vallée d'Aoste» Chambave Muscat Flétri; «Valle d'Aosta» Nus Malvoisie Passito o «Vallée d'Aoste» Nus Malvoisie Flétri, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Müller Thurgau;

Gamay;

Pinot nero o Pinot noir;

Pinot grigio o Pinot gris;

Pinot bianco o Pinot blanc;

Chardonnay;

Mayolet;

Petite Arvine;

Merlot;

Fumin;

Syrah;

Cornalin;

Nebbiolo;

Petit rouge;

Prëmetta,

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti compresi nella zona delimitata dall'art. 3, commi 1 e 2 e composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati o autorizzati nella regione autonoma Valle d'Aosta.

2. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 3.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

3. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 4.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

4. *a)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave», è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 5, composti dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, autorizzati o raccomandati per la Valle d'Aosta, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%;

b) la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco della zona delimitata all'art. 3, comma 5.

5. *a)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus», è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 6, composti dai seguenti vitigni: Vien de Nus e Petit Rouge per almeno il 70% di cui almeno 40% di Vien de Nus.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%;

b) la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pinot grigio, della zona delimitata all'art. 3, comma 6.

6. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 7.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

7. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit Rouge per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 8.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

8. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitgno Prié blanc della zona delimitata all'art. 3, comma 9.

9. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» seguita da una indicazione di colore, bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé può essere rivendicata dagli iscritti all'albo dei vigneti di una denominazione di cui al presente articolo per designare i vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi le caratteristiche minime previste dall'art. 6, indicando tale scelta all'atto della denuncia delle uve.

Art. 3.

Zone di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» con le seguenti specificazioni di vitigno: Müller Thurgau, Gamay, Pinot nero o Pinot noir, Pinot grigio o Pinot gris, Pinot bianco o Pinot blanc, Chardonnay e Mayolet comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hòne, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet, Chatillon, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand Saint-Victor, Montjovet, Saint-Vincent, Chàtillon, Saint-Denis, Verrayes, Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier, Avise, La Salle e Morgex.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e la Dora di Rhèmes tutto il territorio fino a 900 m s.l.m.; dalla Dora di Rhèmes al confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier tutto il territorio fino a 1.000 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier fino al confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio fino a 800 m s.l.m.

Tale linea altimetrica incontra la Dora nei pressi della Fraz. Runaz di Avise e chiude la zona in destra orografica;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e, risalendo la vallata principale fino al torrente Marmore, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 m s.l.m.; dal torrente Marmore al confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pré Saint Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1.000 m s.l.m.

2. *a)* La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Petite Arvine, Merlot, Fumin, Syrah, Cornalin comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hòne, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet, Chatillon, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand Saint-Victor, Montjovet, Saint-Vincent, Chàtillon, Saint-Denis, Verrayes, Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier, Avise.

In particolare la zona è cosi delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod al confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio fino a 750 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la vallata fino al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata fino al confine territoriale di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.;

b) la zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata dalla specificazione di vitigno Nebbiolo, comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hòne, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand Saint-Victor, Montjovet.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Chatillon, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint Vincent tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.;

c) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata dalle specificazioni di vitigno Petit Rouge e Prëmetta comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Chatillon, Pontey, Chambave, Fènis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Saint-Vincent, Chatillon, Saint-Denis, Chambave, Verrayes, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier, Avise.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Chatillon e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod al confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 750 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Saint Vincent e Montjovet e risalendo la vallata fino al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata principale fino al comune di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.

3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» comprende i territori collinari dei comuni di Donnas, Pont Saint-Martin, Perloz e Bard, e più precisamente:

in destra orografica della Dora Baltea il cono di deiezione del torrente Valbona, nel comune di Donnas;

in sinistra orografica della Dora Baltea, a monte della strada statale n. 26, fino ad una altitudine di 700 m s.l.m.

4. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Hone, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Arnad, Verrès, Challand-St. Victor e Montjovet.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Donnas e Hone e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Chatillon, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Bard e Arnad e risalendo la vallata principale fino al minor segmento che unisce la Dora alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione con la strada comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale n. 26 alla strada tra Cillian ed Emarese tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.

5. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallèe d'Aoste Chambave» e «Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Valle d'Aoste Chambave» Muscat comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica: Chatillon, Pontey, Chambave;

in sinistra orografica: Montjovet, Saint Vincent, Chatillon, Saint Denis, Chambave, Verrayes.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal torrente Moriola discendente dal Monte Barbeston fino alla Dora Baltea e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Chambave e Fenis tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.;

in sinistra orografica: partendo dal minor segmento che unisce la Dora Baltea alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e proseguendo da tale frazione, con la strada comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale n. 26 alla strada tra Cillian ed Emarese fino al confine territoriale tra i comuni di Verrayes e Nus tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 750 m s.l.m.

6. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» e «Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica: Fénis;

in sinistra orografica: Nus, Quart, Saint Christophe e Aosta.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Chambave e Fénis e risalendo la vallata

principale fino al confine territoriale tra i comuni di Fénis e Saint Marcel tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 650 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Verrayes e Nus e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Aosta e Sarre tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 m s.l.m.

7. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve ed Introd;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre e Villeneuve.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Villeneuve e Arvier, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1000 m s.l.m, escludendo la zona situata a nord del confine territoriale tra i comuni di Aosta e Gignod ed Aosta e Roisan.

8. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» comprende parte del territorio collinare del comune di Arvier e più precisamente:

in destra orografica della Dora Baltea: comprende le località «Monbet» e «Bouse» confinanti a nord e ad ovest con il torrente Dora di Valgrisenche e la Dora Baltea, ad est e sud con la vecchia statale n. 26 e con il ponte sulla Dora di Valgrisenche e la località Sorpier confinante a nord con il corso della Dora Baltea, a est con il torrente Dora di Valgrisenche, a sud con il viadotto della superstrada per il Monte Bianco e a ovest con la strada carreggiabile di Montaverin;

in sinistra orografica della Dora Baltea: ad est con il territorio comunale di Villeneuve, a nord con quello di St. Nicolas, ad ovest con quello di Avise ed a sud con il corso della Dora Baltea.

9. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei comuni di Morgex e di La Salle.

In particolare la zona è così delimitata:

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Morgex e Prè Saint Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1300 m s.l.m.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in buona esposizione purché situati entro i limiti delle quote altimetriche indicate nelle rispettive zone di produzione.

Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve.

La regione autonoma Valle d'Aosta può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche dell'uva.

È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione prima dell'eventuale appassimento, devono essere le seguenti:

Vini	Resa uva/ha (q.li)	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo
«Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau»	110	9.00%
«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»	120	10.50%
«Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir»	100	11.00%
«Valle d'Aosta Pinot grigio» o «Vallée d'Aoste Pinot gris»	100	10.50%
«Valle d'Aosta Pinot bianco» o «Vallée d'Aoste Pino tblanc»	100	10.50%
«Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay»	110	10.50%
«Valle d'Aosta Mayolet» o «Vallée d'Aoste Mayolet»	100	11.00%
«Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste Petite Arvine»	120	10.50%
«Valle d'Aosta Merlot» o «Vallée d'Aoste Merlot»	100	10.50%
«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin»	100	10.50%
«Valle d'Aosta Syrah» o «Vallée d'Aoste Syrah»	100	10.50%
«Valle d'Aosta Cornalin» o «Vallée d'Aoste Cornalin»	100	10.50%
«Valle d'Aosta Nebbiolo» o «Vallèe d'Aoste Nebbiolo»	100	10.50%
«Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge»	100	10.50%
«Valle d'Aosta Prëmetta» o «Vallée d'Aoste Prëmetta»	100	10.00%
«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallèe d'Aoste Donnas»	75	11.00%
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»	80	10.50%
«Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave»	100	10.50%
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat	100	10.50%
«Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus»	100	10.50%
«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie	80	11.00%
«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»	100	10,50%

«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»	90	11.00%
«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»	90	9.00%
«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» bianco o blanc	120	9.00%
«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», rosso o rouge, rosato o rosé, novello o nouveau	120	10.00%
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato Passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat Flétri	100	10.50%
«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie Passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie Flétri	80	11.00%

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Qualora le produzioni di uva per ettaro superino i limiti massimi di cui sopra, ma non oltre il 20%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

Oltre detto limite decade la denominazione di origine controllata per tutta la partita.

La regione autonoma Valle d'Aosta, con proprio decreto da emanarsi annualmente nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, tenuto conto delle condizioni climatiche e sentite le organizzazioni dei produttori può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. La vinificazione del vino «Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» può essere effettuata anche in bianco.

2. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Novello» o «Vallée d'Aoste Nouveau» è riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni a bacca di colore rosso raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui all'art. 3 e deve essere ottenuta con macerazione carbonica.

3. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Muller Thurgau, «Pinot grigio» o «Pinot gris», «Pinot Bianco» o «Pinot blanc», «Chardonnay», «Petite Arvine», «Blanc de Morgex et de La Salle», accompagnata dalla menzione vendemmia tardiva o vendange tardive è riservata ai vini ottenuti da uve sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.

Ferme restando le produzioni ad ettaro previste dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione, le uve destinate all'ottenimento dei vini vendemmia tardiva o vendange tardive non possono superare la resa di uva in vino del 50 per cento e devono inoltre assicurare un contenuto zuccherino minimo di 200 grammi/litro per la denominazione Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle, di 220 grammi/litro per la denominazione Müller Thurgau e di 250 grammi/litro per tutte le altre denominazioni.

Per i vini Valle d'Aosta Vendemmia Tardiva o Vendange Tardive, non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.

4. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie flétri e «Valle d'Aosta Chambave» Moscato passito o «Valle d'Aoste Chambave» Muscat flétri, è riservata ai vini derivanti da uve selezionate e sottoposte ad appassimento dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati e/o a ventilazione forzata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%.

Per la produzione di detti vini non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.

Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 10 dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.

5. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste» Donnas, Arnad-Montjovet, Chambave, Nus, Torrette e Enfer d'Arvier accompagnata dalla menzione superiore o supérieur è riservata ai vini provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo complessivo almeno di un grado (alcolico) superiore a quello previsto dal precedente art. 4 e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno di un grado (alcolico) superiore a quella prevista dal seguente art. 6, qualora abbiano superato il periodo minimo di invecchiamento previsto dal presente articolo.

6. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle spumante» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux» può essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con vini derivati dal vitigno Prié Blanc e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 8 mesi e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 12 mesi.

La produzione dello spumante «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle spumante» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux» è consentita a condizione che il medesimo sia posto in commercio nei tipi «extra brut», «brut» e «demi-sec».

7. Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» devono essere le seguenti:

«Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau» 70%;

«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay» 70%;

«Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» 70%;

«Valle d'Aosta Pinot grigio» o «Vallée d'Aoste Pinot gris» 70%;

«Valle d'Aosta Pinot bianco» o «Vallée d'Aoste Pinot blanc» 70%;

«Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay» 70%;

«Valle d'Aosta Mayolet» o «Vallée d'Aoste Mayolet» 70%;

«Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste Petite Arvine» 70%;

«Valle d'Aosta Merlot» o «Vallée d'Aoste Merlot» 70%;

«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin» 70%;

«Valle d'Aosta Syrah» o «Vallée d'Aoste Syrah» 70%;

«Valle d'Aosta Cornalin» o «Vallée d'Aoste Cornalin» 70%;

«Valle d'Aosta Nebbiolo» o «Vallée d'Aoste Nebbiolo» 70%;

«Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge» 70%;

«Valle d'Aosta Prëmetta» o «Vallée d'Aoste Prëmetta» 70%;

«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» 70%;

«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste» Arnad-Montjovet 70%;

«Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» 70%;

«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat 70%;

«Valle d'Aosta Chambave» Moscato passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat flétri 40%;

«Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» 70%;

«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie 70%;

«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie Passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie flétri 40%;

«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» 70%;

«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» 70%;

«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» 70%.

Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, o il 45% per la sola tipologia passito, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

Oltre detti limiti decade la denominazione di origine controllata per tutta la partita.

8. Per avere diritto alla denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», i vini devono essere sottoposti ai seguenti periodi di affinamento obbligatorio a decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

Vino	Mesi di affinamento
«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»	5
«Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» (vinificazione in rosso)	5
«Valle d'Aosta Mayolet» o «Vallée d'Aoste Mayolet»	5
«Valle d'Aosta Merlot» o «Vallée d'Aoste Merlot»	5
«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin»	5
«Valle d'Aosta Syrah» o «Vallée d'Aoste Syrah»	5
«Valle d'Aosta Cornalin» o «Vallée d'Aoste Cornalin»	5
«Valle d'Aosta Nebbiolo» o «Vallée d'Aoste Nebbiolo»	5
«Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge»	5
«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»	24
«Valle d'Aosta Donnas» superiore o «Vallée d'Aoste Donnas» supérieur	30
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»	5
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» superiore o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» supérier	12
«Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave»	5
«Valle d'Aosta Chambave» superiore o «Vallée d'Aoste Chambave» supérieur	8
«Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus»	5
«Valle d'Aosta Nus»superiore o «Vallée d'Aoste Nus» supérieur	8
«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»	5
«Valle d'Aosta Torrette» superiore o «Vallée d'Aoste Torrette» supérieur	8
«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»	5
«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» superiore o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» supérieur	8

Tutte le altre sottodenominazioni della D.O.C. «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» possono essere immesse sul mercato a partire dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

A decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, il periodo di affinamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas», deve essere di almeno 24 mesi di cui almeno 10 in botti di legno.

A decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, il periodo di affinamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Donnas» accompagnato dalla menzione superiore o supérieur deve essere di almeno 30 mesi di cui almeno 12 in botti di legno.

9. La produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto è consentita purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare, sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

10. Le operazioni di vinificazione e di eventuale affinamento obbligatorio della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» devono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia è facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni di vinificazione e/o di affinamento obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi stabilimenti situati al di fuori delle rispettive zone di produzione ma nell'ambito della regione, fatta eccezione per il «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle», che dovrà essere vinificato e eventualmente affinato, prima dell'imbottigliamento, esclusivamente nella zona di produzione prevista all'art. 3, comma 9.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau»:

colore: giallo verdolino, con riflessi verdognoli;

odore: intenso, gradevole, aromatico;

sapore: fruttato, leggermente aromatico, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»:

colore: rosso rubino vivo;

odore: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: fruttato, leggermente tannico, con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» (vinificazione in rosso):

colore: rosso rubino tendente al granato più o meno intenso;

odore: fruttato, persistente;

sapore: vinoso lievemente tannico, con retrogusto analogo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Pinot grigio» o «Vallée d'Aoste Pinot gris»:

colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati;

odore: profumo caratteristico molto intenso;

sapore: gradevole, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta Pinot bianco» o «Vallée d'Aoste Pinot blanc»:

colore: giallo paglierino brillante;

odore: profumo caratteristico, elegante;

sapore: gradevole, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay»:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, fruttato, caratteristico;

sapore: sapido, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta Mayolet» o «Vallée d'Aoste Mayolet»:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: fine e delicato;

sapore: morbido con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste Petite Arvine»:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: fine, fruttato, elegante;

sapore: armonico, vivo, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta Merlot» o «Vallée d'Aoste Merlot»:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, caratteristico, leggermente erbaceo;

sapore: austero, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin»:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

odore: caratteristico di spezie;

sapore: austero con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Syrah» o «Vallée d'Aoste Syrah»:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico di spezie;

sapore: armonico, con sensazioni speziate;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Cornalin «o «Vallée d'Aoste Cornalin»:

colore: rosso rubino;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: armonico, leggermente tannico e mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Nebbiolo» o «Vallée d'Aoste Nebbiolo»:

colore: rosso rubino con riflessi granati;

odore: fine, caratteristico;

sapore: leggermente mandorlato, di buon corpo, con finale tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge»:

colore: rosso rubino;

odore: di rosa selvatica, caratteristico;

sapore: vellutato, mediamente corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Prëmetta» o «Vallée d'Aoste Prëmetta»:

colore: cerasuolo con riflessi rosati;

odore: fine, intenso, caratteristico;

sapore: leggermente tannico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»:

colore: rosso rubino con riflessi granati;

odore: fine, caratteristico, speziato;

sapore: vellutato, armonico con fondo gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 23 g/l.

«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»:

colore: rosso rubino con riflessi granata;

odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;

sapore: armonico, con fondo amarognolo morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave»:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, con l'affinamento tendente al profumo di viola;

sapore: sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, caratteristico di moscato;

sapore: fine, delicato, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus»:

colore: rosso intenso con riflessi granata;

odore: vinoso, intenso, persistente;

sapore: vellutato, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie:

colore: giallo dorato con riflessi ambrati;

odore: caratteristico, molto intenso;

sapore: gradevole, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 19 g/l.

«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»:

colore: rosso rubino;

odore: profumo di rosa selvatica, con l'affinamento tendente a mandorlarsi;

sapore: vellutato, di giusto corpo, con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»:

colore: rosso granata piuttosto intenso;

odore: delicato con bouquet caratteristico;

sapore: vellutato, di giusto corpo, gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: delicato con sottofondo di erbe di montagna;

sapore: acidulo, talvolta leggermente frizzante, molto delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

«Valle d'Aosta bianco» o «Vallée d'Aoste blanc»:

colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdini o dorati;

odore: fresco, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9% vol.;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

«Valle d'Aosta» rosso e rosato o «Vallée d'Aoste» rouge et rosé:

colore: rosso rubino o rosato a seconda del tipo di vinificazione;

odore: vinoso, fresco, caratteristico;

sapore: gradevole, talvolta vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» (vinificazione in bianco):

colore: paglierino intenso o leggermente rosato;

odore: fruttato, persistente;

sapore: armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Valle d'Aosta Novello» o «Vallée d'Aoste Nouveau»:

colore: rosso rubino con sfumature violacee;

odore: fruttato, persistente;

sapore: armonico, fresco, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Valle d'Aosta Chambave» Moscato passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat flétri:

colore: giallo oro tendente all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico di moscato;

sapore: dolce, aromatico, tipico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol. di cui almeno il 1% vol. svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie flétri:

colore: giallo ramato intenso;

odore: gradevole, intenso;

sapore: dolce, caldo, con retrogusto di confettura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol., di cui almeno il 14% vol. svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle spumante» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux»:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino scarico;

odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito;

sapore: tipico, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo svolto: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

«Valle d'Aosta» Muller Thurgau, Pinot Grigio, Pinot bianco, Chardon nay, Petite Arvine, Blanc de Morgex et de La Salle vendemmia tar diva o «Vallée d'Aoste» Muller Thurgau, Pinot Grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Petite Arvine, Blanc de Morgex et de La Salle Vendange tardive:

colore: giallo dorato;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

titolo alcolometrico volumico naturale: 12% per la denominazione Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle; 13% per la denominazione Vallée d'Aoste Müller Thurgau; 15% per le altre denominazioni.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare un lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat e «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie ottenuti con parziale appassimento delle uve, debbono essere designati con la precisazione concernente il tipo di prodotto utilizzando la locuzione «passito» o «flétri».

In sede di designazione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnati da una menzione, le stesse devono figurare in etichetta alla stessa altezza del nome geografico «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» oppure al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura ed il nome geografico principale.

In ogni caso le predette menzioni geografiche, le indicazioni di vitigno, di colore e di scelta di vinificazione devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

Nella designazione e presentazione della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» vendemmia tardiva o «Vallée d'Aoste» vendange tardive deve essere indicata anche la denominazione di origine da cui discendono.

Nell'etichettatura dei vini Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste l'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare.

È consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini Valle d'Aosta o Vallèe d'Aoste è ammessa la menzione «vigna» o «vigne» o «clos» purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Alla denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste nel disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra fine, scelto, classico, selezionato, riserva, vecchio e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore» o «viticulteur» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.

Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o francese, in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la regione autonoma Valle d'Aosta (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4).

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona, renana o similari oppure corrispondenti ad antico uso o tradizione.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

02A05893

Applicazione del decreto interministeriale del 1° agosto 2001, emanato in attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 36, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2001. «Contributi per lo svecchiamento del parco agromeccanico».

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 10, comma 4 del decreto interministeriale del 1° agosto 2001, emanato in attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 36, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2001, si comunica che è stata raggiunta l'utilizzazione dell'80% dell'importo disponibile per l'anno 2002.

L'utilizzo del restante 20% delle risorse finanziarie disponibili, sarà autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con specifiche comunicazioni, dirette ai signori venditori e/o associazioni, in rapporto all'ordine cronologico dei contratti stipulati e comunciati al Ministero medesimo, secondo quanto stabilito dal comma 5 del richamato art. 10.

02A06643

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Soppressione della scuola autonoma di ostetricia di Salerno

Con decreto in data 25 marzo 2002 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, è stata disposta la soppressione della scuola autonoma di ostetricia di Salerno, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Per effetto del predetto provvedimento la scuola sopra richiamata, istituita ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ha cessato la sua attività al termine dell'anno scolastico 2000-2001.

02A05894

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla nuova miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Uliveto»

Con decreto dirigenziale n. 1672 del 10 aprile 2002 alla società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a. avente:

sede legale in via Pinciana, 25 - Roma;

stabilimento di produzione in via Provinciale Vicarese, località Piana di Noce, comune di Vicopisano (Pisa);

partita I.V.A. n. 03904691007;

codice fiscale n. 00117100503,

è stata concessa a partire dalla data di notifica del presente atto l'autorizzazione alla nuova miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Uliveto», nelle seguenti proporzioni:

per il 20% pozzo Nonna I;

per il 19% pozzo Nonna II;

per il 17% pozzo Nonna III;

per il 17% pozzo Nonna IV;

per il 27% pozzo Nonna V.

La composizione chimica della miscela da riportare in etichetta deve essere quella risultante dalle analisi chimiche e chimico-fisiche, di cui al rapporto di prova n. 2002-390 dell'8 febbraio 2002, effettuate dall'U.O. Chimica ambientale dell'A.R.P.A.T. di Pisa.

02A05962

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651122/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035